



SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA

(Imposta bollo assolta. Marca bollo numero id. 01130572546060)

Oggetto: D.LGS. 115/2008 - Autorizzazione Unica in capo alla ditta Cartiera Pirinoli S.c. per costruzione ed esercizio di impianto di cogenerazione (potenza elettrica pari a 7.997 MWe e potenza termica pari a 33.3 MWt) in Comune di Roccavione. D.Lgs. 152/2006 – aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale - Attività IPPC 6.1 (b) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”.

(Rif. Pratica n. 08.02/15)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Ditta CARTIERA PIRINOLI SC con sede legale in CUNEO, V. ROMA 64 ed operativa in ROCCAIONE, V. DELLA MOLETTA 24 – P.IVA 03553280045 - è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con provvedimento del SUAP del Comune di Roccavione del 20/03/2018, contenente il parere provinciale prot. n. 18532 del 08/03/2018, per l'**Attività IPPC:** 6.1 (b) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- in data 21/09/2018 la ditta CARTIERA PIRINOLI SC con sede legale in CUNEO, V. ROMA 64 - presso Studio Durando - ed operativa in ROCCAIONE, V. DELLA MOLETTA 24 – P.IVA 03553280045 – ha trasmesso istanza unica, ai sensi dell'art. 11 del DLgs 115/08, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire ed esercire un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 7.997 MWe e potenza termica complessiva pari a 33.3 MWt in Comune di Roccavione;
- con nota prot. n. 74057 del 9/10/2018, il Settore Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento e contestualmente convocare la Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 6 novembre 2018;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 115/08, in data 6 novembre 2018, si è tenuta la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, il Sindaco del Comune di Roccavione (CN), l'Asl CN 1 di Cuneo, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, l'Ufficio delle Dogane di Cuneo, il G.S.E. S.p.A. di Roma, l'Enel Distribuzione S.p.A. di Torino, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. per le comunicazioni di Torino, il Comando Militare Regione Nord Ovest di Torino, l'Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea Rep. Territori e Patrimoni di Milano, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte di Torino, la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, la Direzione Innovazione Ricerca, Università e Sviluppo Sostenibile della Regione Piemonte, il Settore Tutela del Territorio provinciale;

- considerato che, in tale sede, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti i partecipanti, le relative prescrizioni, nonché le richieste di chiarimenti documentali necessarie per il rilascio dell'autorizzazione;
- in data 15/11/2018, con nota prot. 83787, è stata trasmessa dalla Provincia di Cuneo, la nota contenente le richieste di integrazioni documentali, in merito alla procedura ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008, come risultano espresse dal verbale della Conferenza di Servizi;
- in data 19/11/2018 è pervenuta, alla Provincia, la nota con cui la ditta ha dato riscontro a quanto indicato nella suddetta comunicazione;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., nel corso della Conferenza di servizi del 06/11/2018, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso la propria posizione, ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene di adottare, ai sensi della comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/1009 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'autorizzazione Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione di che trattasi, unitamente all'aggiornamento della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

considerato, pertanto, che il progetto di che trattasi è approvabile ai sensi del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. e che la realizzazione, l'esercizio e la gestione dello stesso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente nell'Allegato tecnico 1 - aggiornamento 1 e nell'Allegato tecnico 2 - aggiornamento 1, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

visti

- il T.U. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la l.r. 9 agosto 1989, n. 45 recante: "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte in attuazione della L.R. 44/2000;
- il Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di Parma n. 18 del 26 aprile 2001;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la Deliberazione 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, e tutte le successive modificazioni
- l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- Il D.L. 29 agosto 2003 n.239 convertito con modificazioni in legge 290/2003 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”..
- il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,;
- il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20, recante: “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;
- il “Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 recante: “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, recante: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i.;
- il D.M. 4 agosto 2011 recante: "Misure per la promozione della cogenerazione - Integrazioni al Dlgs 20/2007";
- la D.G.R. n. 41-855 del 29/12/2014, che ha aggiornato la zonizzazione del territorio regionale piemontese con riferimento alla Qualità dell'Aria;
- il D.M. 06/03/2017 n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
 - la nota prot. n. 13.200.50/DISP/AIA (pervenuta in data 26/02/2015) della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";
 - la Circolare n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
 - la Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14/11/2016 dello stesso Dicastero "*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto all'art.11 del D.Lgs 115/08, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

vista la D.G.P. n. 138 del 27.02.2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – nuove funzioni amministrative conferite alla provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione.";

vista la Legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

visti gli artt. 4,16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

DISPONE

1. **di rilasciare** in capo alla ditta **Cartiera Pirinoli SC** con sede legale in CUNEO, Via ROMA 64 - presso Studio Durando - ed operativa in ROCCAIONE, Via DELLA MOLETTA 24 – P.IVA 03553280045 – l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 7.997 MWe e potenza termica complessiva pari a 33.3 MWt in Comune di Roccavione;
2. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento del SUAP del Comune di Roccavione del 20/03/2018, contenente il parere provinciale prot. n. 18532 del 08/03/2018,

nel seguente modo:

- le parti descrittive, i limiti e le prescrizioni di cui all'allegato tecnico 1 della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale con l'allegato tecnico 1 - aggiornamento 1, per i soli capitoli e parti evidenziate;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato tecnico 2 (Piano di monitoraggio e controllo) della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale con l'allegato tecnico 2 - aggiornamento 1, per le sole parti evidenziate.

L'allegato tecnico 1 - aggiornamento 1 e l'allegato tecnico 2 - aggiornamento 1 sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

a condizione che vengano rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:

- a. l'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni qui di seguito riportate;
- b. i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro UN ANNO dalla data di adozione del presente provvedimento autorizzativo ed ultimati entro TRE ANNI dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'attuale provvedimento autorizzativo, fatta salva la proroga motivata degli stessi;
- c. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia - Settore Tutela del Territorio, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
- d. qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato, dovrà essere comunicata al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, che provvederà all'eventuale inoltro all'Amministrazione competente;
- e. per l'inizio lavori deve essere presentato il deposito delle opere strutturali, ai sensi della Parte II del DPR 380/2001 (ex Legge 1086/1971) e la documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del D.Lgs 81/2008 presso il Comune di competenza;

fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali contenute e richiamate nella predetta A.I.A., nonché la durata della stessa;

EVIDENZIA CHE

- per quanto riguarda i punti di emissione che saranno aperti o modificati dopo l'emanazione del presente aggiornamento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o di effettuare il riesame della stessa, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del sopracitato D.Lgs.;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori
p.i. Guido MARINO
ing. Manuela SCIGLIANO
ing. Marco FINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

CARTIERA PIRINOLI SC – ROCCAIONE

ALLEGATO TECNICO 1 – AGGIORNAMENTO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE - INVARIATO	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE – MODIFICATO IN PARTE.....	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute - INVARIATO.....	2
Impianti e attività ausiliarie – MODIFICATO IN PARTE	2
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC - INVARIATO	5
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI – MODIFICATO IN PARTE	5
Ciclo produttivo - INVARIATO	5
Uso dell'energia - INVARIATO	5
Emissioni in atmosfera - SOSTITUITO	6
Scarichi acque reflue - INVARIATO.....	11
Gestione rifiuti - INVARIATO	11
Emissione sonore - INVARIATO	11

Inquadramento territoriale ed ambientale - INVARIATO

Assetto impiantistico attuale – MODIFICATO IN PARTE

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute - INVARIATO

Impianti e attività ausiliarie – MODIFICATO IN PARTE

Energia - SOSTITUITO

A seguito dell'istanza del 19/09/2018, presentata ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i., e della contestuale comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, si provvede ad aggiornare gli impianti di combustione aziendali.

Nello specifico, la modifica consiste nella sostituzione dell'attuale impianto di cogenerazione (turbogas, + caldaia di recupero, entrambi asserviti al punto emissione n. 1, + turbina a vapore) con un nuovo impianto di cogenerazione, costituito da: turbogas + caldaia a recupero + laminatore per la riduzione della pressione del vapore in uscita dalla caldaia, da 12 bar a 3,5 bar (rispetto alla situazione esistente non sarà più installata la turbina a vapore).

E' altresì prevista la sostituzione dell'attuale compressore del metano in ingresso all'impianto, che porta il gas da una pressione di 2,5 bar a 22 bar.

Il funzionamento principale del nuovo impianto di cogenerazione è previsto in modalità "post-firing", ovvero i fumi in uscita dal turbogas (ad una temperatura di 500 °C) vengono impiegati come aria di combustione nella caldaia di recupero per la produzione di vapore.

L'impianto è progettato per funzionare anche in altre modalità, trascurabili in termini di durata di funzionamento annua (< 1%, < 80 ore anno nel complesso):

"recupero semplice": i fumi in uscita dal turbogas vengono utilizzati direttamente in caldaia per il riscaldamento dell'acqua e la conseguente produzione di vapore, senza l'alimentazione di metano;

"fresh-air": il vapore viene prodotto utilizzando esclusivamente la caldaia a metano in modalità tradizionale, cioè con aria fresca come aria di combustione (tale condizione si verifica quando il turbogas non funziona e la cartiera preleva corrente elettrica dalla rete).

A differenza dell'impianto esistente, si prevede di dotare il nuovo turbogas di un camino dedicato, da utilizzarsi per poche ore/anno in caso di fermo caldaia e per effettuazione di test e prove da eseguirsi solo sul turbogas.

Il nuovo impianto di cogenerazione sostituisce l'esistente che rimarrà come impianto di back-up, senza possibilità di funzionamento contemporaneo.

Il funzionamento del nuovo impianto è previsto per 8.000 ore/anno.

Si prevede di dotare il nuovo impianto di cogenerazione di un sistema di controllo in continuo analogo a quello presente sull'impianto esistente, costituito da:

- analizzatore Sick SIDOR NDIR per la misura del CO,
- analizzatore qOXY Zirconia per la misura dell'O₂,
- sonda per la misura della temperatura.

La regolazione automatica del rapporto aria-combustibile è, quindi, effettuata con un sistema dedicato in relazione alla misura dell'ossigeno.

Lo scenario in progetto per la produzione di energia elettrica e termica risulta, pertanto, il seguente:

Identificazione	M1 – TURBOGAS DI BACK UP
Potenza termica nominale (MW _t)	16,308
Potenza elettrica nominale (MW _e)	5,150
Anno di costruzione	1991
Tipo di impiego	Continuo
Punto di emissione corrispondente	1

Identificazione	M2 – CALDAIA A RECUPERO DI BACK UP
Potenza termica nominale (MW _t)	31,750
Anno di costruzione	1991
Tipo di impiego	Continuo, a valle del Turbogas
Punto di emissione corrispondente	1

Identificazione	M3 – TURBINA A VAPORE DI BACK UP
Potenza elettrica nominale (MW _e)	4,500
Anno di costruzione	1972
Tipo di impiego	Continuo
Punto di emissione corrispondente	-

Identificazione	M4 – GENERATORE DI VAPORE - <u>DISMESSO</u>
Potenza termica nominale (MW _t)	19,500
Punto di emissione corrispondente	2

Identificazione	M5 – TURBINA A VAPORE - <u>DISMESSA</u>
Potenza elettrica nominale (MW _e)	4,500
Punto di emissione corrispondente	-

Identificazione	M5 – NUOVO TURBOGAS
Potenza termica nominale (MW _t)	23,400
Potenza elettrica nominale (MW _e)	7,997
Anno di costruzione	2018
Tipo di impiego	Continuo
Punto di emissione corrispondente	61 (e 62)

Identificazione	M6 – NUOVA CALDAIA A RECUPERO
Potenza termica nominale (MW _t)	9,900
Anno di costruzione	2018
Tipo di impiego	Continuo, a valle del Turbogas
Punto di emissione corrispondente	61

Sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal D.Lgs. 183/2017, si sottolinea che gli impianti di combustione sopra elencati sono da considerarsi “*medi impianti di combustione*” ai sensi degli artt. 268 e 273bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto riguarda gli altri impianti termici, non sono previste variazioni. Se ne riporta l'elenco:

- impianto a servizio del forno di termoretrazione polietilene:

Identificazione	M8 - BRUCIATORE SU FORNO DI TERMORETRAZIONE POLIETILENE
Potenza termica nominale (MW _t)	0,300
Anno di costruzione	2000
Tipo di impiego	Continuo
Punto di emissione corrispondente	5

- cappe a raggi infrarossi, dotate di bruciatori a scambio diretto, per l'asciugatura della patina, le cui caratteristiche sono:

Identificazione	M6 - CAPPA A RISCALDAMENTO DIRETTO SU MACCHINA CONTINUA 2
Potenza termica nominale (MW _t)	0,676
Anno di costruzione	1973
Tipo di impiego	Continuo
Punto di emissione corrispondente	-

Identificazione	M7 - CAPPA A RISCALDAMENTO DIRETTO SU MACCHINA CONTINUA 3
Potenza termica nominale (MW _t)	1,000
Anno di costruzione	2006
Tipo di impiego	Continuo
Punto di emissione corrispondente	15

Risultano, infine, presenti generatori di calore ad uso civile, adibiti al riscaldamento degli uffici e dei capannoni, per una potenzialità totale installata pari a 0,415 MW.

Il combustibile alimentato a tutti gli impianti di combustione è il metano.

L'azienda ha operato alcune migliorie all'installazione IPPC ai fini del contenimento dei consumi energetici.

Emissioni in atmosfera - SOSTITUITO

Il quadro emissivo aziendale viene aggiornato con la modifica agli impianti di combustione oggetto del presente provvedimento.

Si evidenzia che, con l'attivazione del nuovo impianto di cogenerazione, la Ditta stima una riduzione, pari a circa il 40%, delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto.

I restanti comparti (consumi idrici e scarichi acque reflue, inquinamento acustico, ecc.) non sono soggetti a modifiche e, pertanto, si rimanda a quanto contenuto nel parere provinciale prot. n. 18532 del 08/03/2018, recepito dal SUAP di Roccaione nel provvedimento conclusivo di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 20/03/2018.

**Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC -
*INVARIATO***

**Quadri emissivi, limiti e prescrizioni – *MODIFICATO IN
PARTE***

Ciclo produttivo - INVARIATO

Uso dell'energia - INVARIATO

Emissioni in atmosfera - SOSTITUITO

Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

CAMINO N.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
1	Turbogas e Caldaia M2 DI BACK UP (Potenza termica nominale complessiva = 48,058 MWt, a metano)	61.000	Impianto rientrante nella fattispecie di cui l'art. 273bis, c. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (7)			16	-	(7)
3,4	Generatori di calore per riscaldamento locali (4)	SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. ED ALLA D.G.R. N. 46-11968 DEL 04/08/2009 E S.M.I.						
5	Generatore di calore a servizio del forno di termoretrazione polietilene M8 (Potenza termica nominale = 0,3 MWt, a metano)	Tiraggio naturale	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 (3) 100 (3) 150 (3)	- - -	7,5	-	TRIENNALE
6,7,8	Reparto seccheria Macchina Continua 2 (2) (4)	7.000	POLVERI COVNM (6)	10 10	0,070 0,070	14,5	-	TRIENNALE
9	Reparto seccheria Macchina Continua 2 (2)	7.000	POLVERI COVNM (6)	10 10	0,070 0,070	14,5	-	TRIENNALE
10,11,12	Reparto seccheria Macchina Continua 3 (4)	30.000	POLVERI COVNM (6)	10 10	0,300 0,300	17	-	TRIENNALE
13	Reparto seccheria Macchina Continua 3	30.000	POLVERI COVNM (6)	10 10	0,300 0,300	14,5	-	TRIENNALE

CAMINO N.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
14	Essiccamento post-monolucido Macchina Continua 3	35.000	POLVERI COVNM (6)	10 10	- -	11	-	TRIENNALE
15	Patinatura ed essiccamento IR Macchina Continua 3	6.000	POLVERI CO NO _x (come NO ₂) COVNM (6)	10 150 (5) 150 (5) 10	0,060 - - 0,060	11	-	ANNUALE
16	Saldatura	1.200	POLVERI TOTALI (comprese nebbie oleose)	10	0,012	6	-	NESSUNO
17	Serbatoio acido cloridrico	INQUINANTI TRASCURABILI						
18	Serbatoio idrossido di sodio	INQUINANTI TRASCURABILI						
19	Impianto di trasporto pneumatico caolino	660	POLVERI	10	0,007	10	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
20,21	Silos caolino (4)	Tiraggio Naturale	POLVERI	10	-	10	FILTRO A TESSUTO	NESSUNO
22,23,24, 25,26	Serbatoi lattice (4)	INQUINANTI TRASCURABILI						
27,28,29	Serbatoi carbonato di calcio (4)	INQUINANTI TRASCURABILI						
30,31,32	Serbatoi policloruro di alluminio (4)	INQUINANTI TRASCURABILI						
33	Serbatoio urea	INQUINANTI TRASCURABILI						

CAMINO N.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
34	Serbatoio colla	INQUINANTI TRASCURABILI						
35	Serbatoio antischiuma	INQUINANTI TRASCURABILI						
36	Serbatoio ritentivo	INQUINANTI TRASCURABILI						
37÷59	Ricambi d'aria ambiente di lavoro (4)	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 5 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
60	Silos carbonato di calcio	Tiraggio naturale	POLVERI	10	-	7,6	FILTRO A TESSUTO	NESSUNO
61	Turbogas e Caldaia M6 (modalità post-firing) (Potenza termica nominale complessiva = 33,300 MWt, a metano)	80.000	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 (1) 100 (1) 50 (1)	- - -	20	-	ANNUALE
61	Caldaia M6 (modalità fresh-air) (Potenza termica nominale = 9,900 MWt, a metano)	50.000	Condizione di funzionamento in cui non si applicano i limiti autorizzazione alle emissioni ex art 271 c.14 D.Lgs 152/06 (8)			20	-	NESSUNO
61 (o 62 in presenza di by-pass caldaia M6)	Turbogas (modalità recupero o by-pass caldaia M6) (Potenza termica nominale = 23,400 MWt, a metano)	80.000	Condizione di funzionamento in cui non si applicano i limiti autorizzazione alle emissioni ex art 271 c.14 D.Lgs 152/06 (8)			20	-	NESSUNO

(1) gas secco, tenore di O₂ libero 15%

(2) il punto di emissione risulta al momento inattivo

(3) gas secco, tenore di O₂ libero 3%

(4) parametri riferiti a ciascun camino

(5) gas secco, tenore di O₂ libero 17%

(6) con COVNM si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici espressi come Carbonio Organico Totale

(7) medio impianto di combustione esistente in funzione per meno di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni

(8) modalità di funzionamento diverse dal post firing - max 80 h/anno

Termine di messa a regime degli impianti nuovi (p.e. 61 e 62): 90 giorni dalla data di avviamento dell'impianto.

Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. ad esclusione dei punti di emissione n. 20, 21, 60 e dei punti per i quali sono previsti "inquinanti trascurabili", i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
9. gli impianti di combustione di cui ai p.e. 1 (turbogas esistente di back up) e 61-62 (nuovo turbogas) devono essere dotati di idonea strumentazione per la registrazione delle ore operative/anno di funzionamento. In particolare, nel caso del nuovo impianto di cogenerazione, la strumentazione di cui sopra deve permettere la distinzione delle ore di funzionamento nelle modalità "recupero" e "fresh-air" dalle restanti in modalità "post-firing".

Per quanto riguarda il turbogas esistente, la presente prescrizione si applica dalla messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione;

10. la Ditta è tenuta a trasmettere, entro il 1° marzo di ogni anno, a far data dal 2020, alla Provincia ed al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo, la registrazione delle ore operative, relative all'anno precedente, dell'impianto di cogenerazione esistente di back up (p.e. 1) e del nuovo impianto di cogenerazione (p.e. 61 e 62) in modalità di funzionamento "fresh-air" e "recupero";

Autocontrolli iniziali e periodici

11. in caso di riattivazione dei punti di emissione nn. 6 ÷ 9 e per il nuovo punto di emissione n. 61 (modalità post firing), l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata degli impianti a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo;
12. per i punti di emissione n. 20, 21 e 60, non viene prescritto alcun autocontrollo, ma deve essere applicato ed eventualmente aggiornato il protocollo interno per la manutenzione dei filtri a tessuto installati su tali camini;
13. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo secondo la periodicità ivi indicata, a decorrere dal primo autocontrollo o dalla data di effettuazione dell'ultimo autocontrollo effettuato ai sensi del precedente provvedimento autorizzativo;
14. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui ai punti precedenti;
15. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. Sono fatti salvi le sostituzioni o gli aggiornamenti delle suddette norme tecniche. E' possibile fare ricorso a metodi alternativi (AM), a condizione che ne venga dimostrata l'equivalenza al metodo di riferimento normalizzato (SRM) attraverso l'applicazione della norma UNI EN 14793. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria>

Scarichi acque reflue - INVARIATO

Gestione rifiuti - INVARITO

Emissione sonore - INVARIATO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

CARTIERA PIRINOLI SC – ROCCAIONE

ALLEGATO TECNICO 2 (PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO) - AGGIORNAMENTO N. 1

PREMESSA - INVARIATO.....	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI – INVARIATO.....	2
COMPARTO: ENERGIA - SOSTITUITO.....	2
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA - SOSTITUITO	3
COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI IDRICI - INVARIATO.....	3
COMPARTO: SCARICHI ACQUE REFLUE - INVARIATO.....	3
COMPARTO: EMISSIONI SONORE - INVARIATO.....	3
COMPARTO: RIFIUTI - INVARIATO	3
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE - INVARIATO.....	3

PREMESSA - INVARIATO

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI – INVARIATO

COMPARTO: ENERGIA - SOSTITUITO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /anno	n.a.	Contatore SNAM	Annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti
Consumo di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/anno		-		
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito		-		
Produzione di energia elettrica	Misura diretta continua da turbogas	kWh/anno		Contatore		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito		-		

n.a. non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA - SOSTITUITO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271 c. 17 (vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”); DM 31/01/2005	15, 61	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
				5, 6 ÷ 9 (se riavviati), 10 ÷ 14, 19	Triennale	
NOx (come NO ₂)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		15, 61	Annuale	
				5	Triennale	
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		15, 61	Annuale	
				5	Triennale	
COVNM (*)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		15	Annuale	
				6 ÷ 9 (se riavviati), 10 ÷ 14	Triennale	

(*) con COVNM si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici espressi come Carbonio Organico Totale

COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI IDRICI - INVARIATO

COMPARTO: SCARICHI ACQUE REFLUE - INVARIATO

COMPARTO: EMISSIONI SONORE - INVARIATO

COMPARTO: RIFIUTI - INVARIATO

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE - INVARIATO